

STATUTO

della " Provincia di Livorno SVILUPPO s.r.l "

Denominazione – Oggetto – Sede - Durata

Articolo 1

1. E' costituita una società a responsabilità limitata, avente la denominazione di "Provincia di Livorno Sviluppo s.r.l.".
2. Provincia di Livorno Sviluppo s.r.l. rappresenta Società in house providing della Provincia di Livorno ed è quindi strumentale alle finalità ed alle funzioni pubbliche della stessa, perseguite secondo principi di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza, nell'ambito delle attività connesse al perseguimento dell'oggetto sociale; da ciò consegue il rispetto dei limiti normativi previsti dalla disciplina di coordinamento e contenimento della finanza pubblica.
3. La società è tenuta a garantire il rispetto delle procedure per appalti di lavori, forniture e servizi previste dal D.lgs. n. 50/2016 ed a garantire, per le assunzioni di personale a tempo determinato, a tempo indeterminato e per l'affidamento di incarichi professionali, l'adozione di provvedimenti, criteri e modalità nel rispetto dei principi anche di derivazione comunitaria di trasparenza, pubblicità, imparzialità e dei principi di cui all'art 35, comma 3 del dlgs 165/2001.

Articolo 2

1. La Società ha sede legale in Livorno.
2. L'organo amministrativo ha facoltà, nel perseguimento dei propri fini statutari, di stabilire convenzioni con uffici, agenzie, ed altri soggetti in altre località (anche all'estero) nel rispetto della disciplina dell'in house providing.

Articolo 3

1. La durata della Società è stabilita fino al 31.12.2040 (trentuno dicembre duemilaquaranta).
2. La durata potrà essere prorogata con decisione dei Soci, secondo il metodo assembleare.

Articolo 4

1. Costituisce l'oggetto sociale il compimento di quanto segue:
 - a) Lo svolgimento di attività connesse alla realizzazione di programmi o progetti di natura comunitaria, statale, regionale o comunque promossi da soggetti terzi in cui i Soci assumano, sia congiuntamente sia separatamente, il ruolo di enti presentatori e/o attuatori, nonché con iniziativa diretta nel caso di bandi direttamente o indirettamente emanati da Autorità estere, con riferimento alle funzioni dei Soci, in materia di sviluppo

economico, servizi per il lavoro e formazione professionale, orientamento, servizi di incontro domanda/offerta di lavoro unitamente a finalità di promozione del territorio, ivi compreso lo sviluppo del sistema portuale e logistico;

b) Lo svolgimento di attività di supporto strumentale ai Soci nelle funzioni istituzionali;

c) La promozione, la gestione ed il coordinamento di iniziative pubbliche e private per favorire lo sviluppo dell'economia, con particolare riferimento al potenziamento delle dotazioni infrastrutturali, alla crescita ed alla razionalizzazione dei trasporti e dell'intermodalità, all'aumento dell'occupazione;

d) L'ideazione, la programmazione e la gestione di corsi ed iniziative attinenti la formazione e l'aggiornamento professionale, di corsi e di iniziative di orientamento e di attività inerenti l'istruzione, la formazione e l'educazione permanente e per l'incontro domanda/offerta di lavoro.

2. Oltre l'80% del fatturato è effettuato nello svolgimento dei compiti affidati dalla Provincia di Livorno. La produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.
3. Le attività di cui all'oggetto sociale si svolgono senza pregiudizio delle funzioni istituzionali, competenze e poteri dei Soci.

Articolo 5

Il capitale della società è stabilito in Euro 76.500 (Euro settantaseimilacinquecento/00).

Articolo 6

Il capitale potrà essere aumentato, in forza di decisione dei Soci adottata nella forma assembleare, sia a pagamento, mediante nuovi conferimenti in denaro o di crediti o di beni in natura, osservate le disposizioni di cui agli art. 2464, 2465 e 2466 C.C. e dell'art 7 comma 1 e 2 del dlgs 175/2016, e sia a titolo gratuito, mediante passaggio di riserve disponibili e di capitale.

Articolo 7

Le quote sono trasferibili ai sensi di legge a soli enti pubblici in modo da garantire il rispetto della disciplina dell'in house providing; ciò determina la modifica successiva del presente Statuto. La modifica de qua risulta necessaria anche per eventuali incrementi di capitale sociale sottoscritti da altri enti pubblici.

DECISIONI DEI SOCI

Articolo 8

1. Le decisioni dei Soci possono essere attuate, oltre che con il metodo assembleare, anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. La forma

assembleare dovrà essere adottata inderogabilmente per le decisioni di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, e 5 del secondo comma dell'art. 2479 C.C.

2. L'Assemblea è convocata dall'organo amministrativo mediante raccomandata A/R, ovvero a mezzo di telegramma, fax-telex o posta elettronica all'indirizzo o ai numeri indicati nel Registro delle Imprese competente, contenente l'ordine del giorno, la durata e il luogo di convocazione, da inviarsi otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
3. Anche in mancanza di tale formalità, l'Assemblea si intende valida quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci, o quanto meno, questi ultimi siano stati informati dalla riunione e nessuno di essi si sia comunque opposto alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.
4. L'Assemblea si riunisce presso la sede sociale o in qualsiasi altra località del territorio nazionale che verrà indicata nell'avviso di convocazione.

Articolo 9

1. L'Assemblea è convocata, oltre che nei casi previsti dalla legge o dal presente Statuto, quando l'organo amministrativo lo ritenga opportuno. Il Consiglio è tenuto a disporre la convocazione quando sia presentata richiesta dai Soci e con indicazione degli argomenti da trattare.

Articolo 10

1. Gli Amministratori ed i dipendenti della Società non possono rappresentare i Soci nell'Assemblea.

Articolo 11

1. L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta ogni anno, per l'approvazione del bilancio, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, stabilita nel 31 dicembre di ciascun anno, ovvero entro il maggior termine di centottanta giorni, ma solo quando ricorrono i presupposti di cui al 2° comma dell'art. 2364 del C.C.

Articolo 12.

1. L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico.
2. L'Assemblea su proposta dell'Amministratore Unico, nomina il Segretario, anche non socio, a meno che il verbale non venga redatto da un Notaio, la cui designazione compete all'Amministratore Unico stesso.

Articolo 13

1. Le votazioni per la nomina delle cariche sociali possono aver luogo per acclamazione.

Articolo 14

1. Le deliberazioni dell'Assemblea risultano da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
2. Il verbale è redatto sull'apposito libro, salvo il caso di verbale redatto da Notaio.

Art. 14 bis

1. Il Socio di maggioranza, anche relativa, presenta entro il mese di settembre per l'approvazione in Assemblea Ordinaria o secondo le modalità di cui all'art. 8, comma 1 un documento di indirizzo delle finalità strategiche della Società per gli esercizi successivi. Tali finalità sono recepite dall'organo amministrativo, il quale è tenuto a rimettere ai Soci, entro il mese di ottobre, il piano strategico, il budget economico preventivo annuale e la nota annuale delle variazioni patrimoniali.
2. I Soci approvano tali documenti, secondo le modalità di cui all'art. 8, comma 1 o rimettono gli stessi all'organo amministrativo per le modifiche ritenute necessarie.

Art. 14ter

1. Si intende per budget economico preventivo annuale il bilancio previsionale dell'anno successivo redatto secondo la disciplina civilistica di competenza economica integrato da una nota integrativa atta ad evidenziare le poste rilevanti fra cui l'attendibilità dei proventi stimati, la compatibilità della programmazione rispetto al mantenimento dell'equilibrio economico nel medio/lungo periodo, l'impegno finanziario richiesto, a qualunque titolo, ai Soci, unitamente a qualunque altra informazione ritenuta rilevante ai fini della cognizione degli andamenti societari futuri.
2. Si intende per piano strategico la programmazione triennale delle attività societarie e gestionali, dei relativi risultati attesi, dell'organizzazione e delle risorse umane da impiegare. Si intende per nota annuale delle variazioni patrimoniali la programmazione delle variazioni per l'anno successivo.
3. I presenti documenti, approvati secondo quanto previsto all'articolo precedente, hanno natura autorizzatoria delle attività societarie e dell'operatività dell'organo amministrativo, fatta salva la possibilità di affidare alla Società ulteriori attività da parte dei Soci, congiuntamente o separatamente, secondo i rispettivi regolamenti.

Art. 14quater

1. Entro il 31.07 di ogni anno l'organo amministrativo rimette ai Soci un report di rendicontazione rispetto a quanto programmato nei documenti di cui all'articolo precedente con particolare riferimento al mantenimento dell'equilibrio economico-patrimoniale.
2. Entro il 15.04 dell'anno successivo l'organo amministrativo rimette ai Soci un report di rendicontazione finale rispetto a quanto programmato nei documenti di cui all'articolo precedente con particolare riferimento al mantenimento dell'equilibrio economico-patrimoniale.

Art. 14 quinquies

1. Al fine di garantire la gestione ed un controllo effettivo e pervasivo sulla società da parte dei Soci, l'organo amministrativo assicura la permanente informazione ai Soci sulla propria attività.

2. In particolare, l'organo amministrativo, oltre a quanto previsto dalle disposizioni precedenti, provvede a:
 - a. inviare ai Soci, preventivamente allo svolgersi delle riunioni dell'organo amministrativo, tutte le convocazioni, con l'indicazione delle decisioni da assumersi;
 - b. comunicare ai Soci, almeno semestralmente, l'elenco delle decisioni adottate.
3. L'organo amministrativo è tenuto inoltre a fornire alle articolazioni organizzative dei Soci ogni informazione utile ai fini di indirizzo e controllo della Società o al rispetto di adempimenti di legge.
4. Il Collegio Sindacale, se nominato, provvede a trasmettere trimestralmente ai Soci, i verbali delle proprie riunioni.

ORGANO AMMINISTRATIVO E COLLEGIO SINDACALE

Articolo 15

1. La Società è amministrata da un Amministratore Unico nominato dal Socio controllante ai sensi del comma 1 dell'art. 2359 del codice civile. Ai fini della nomina dovrà essere verificato il possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e a autonomia.
2. L'amministratore non può essere nominato per un periodo superiore a tre anni, scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio o comunque alla data definita nell'ordinamento regolamentare dei Soci, ed è rieleggibile. Il rappresentante legale dell'ente pubblico controllante ai sensi del comma 1, dell'art. 2359 del codice civile, sentiti i rappresentati legali degli altri soci pubblici, può procedere alla revoca per giusta causa, per inosservanza degli obiettivi e degli indirizzi previsti dall'atto di nomina e dai regolamenti della propria amministrazione, per sopraggiunte condizioni di incompatibilità o decadenza analoghe a quelle fissate per gli amministratori del proprio ente ai sensi dello statuto e dei regolamenti dell'amministrazione pubblica controllante.

Articolo 16

1. L'Amministratore riferisce ai rispettivi organi d'indirizzo politico dei Soci pubblici sulle attività della Società almeno una volta all'anno.

Articolo 17

1. L'Amministratore Unico può nominare un segretario.

Articolo 18

1. L'organo amministrativo è investito dei poteri di ordinaria amministrazione così come previsto dal presente statuto, compresi quelli riconducibili all'attività di indirizzo e controllo di cui agli art. 14bis e seguenti.
2. I provvedimenti di straordinaria amministrazione sono adottati dall'organo amministrativo, previa autorizzazione dei Soci da ottenere secondo le modalità di cui all'art. 8, comma 1 o nell'ambito dell'approvazione dei documenti programmatici di cui all'art. 14bis e 14 ter.

3. Si intendono quali provvedimenti di straordinaria amministrazione gli atti e le operazioni capaci di incidere sul mantenimento degli equilibri patrimoniali, economici e finanziari della Società, ivi comprese le operazioni di indebitamento; di investimento; di acquisizione e di dismissione di beni immobili; di acquisizione e dismissione di partecipazioni in Società; di cessioni, conferimenti e scorpori di rami d'azienda qualora consentite dalla disciplina dell'in house providing; la nomina e la revoca di liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione; ogni ulteriore singola operazione che, comunque, comporti costi per la società superiori ad euro 100.000,00 (centomila) non correlate ad un ammontare di proventi almeno corrispondenti.

Articolo 19

1. Le deliberazioni dell'organo amministrativo debbono risultare da verbalizzazioni stese sull'apposito libro e sottoscritte dall'Amministratore e dal Segretario, nonché a richiesta dei Sindaci revisori presenti, da questi ultimi.
2. Copia delle deliberazioni adottate viene trasmessa ai rappresentati legali dei Soci.

Articolo 20

1. L'Amministratore Unico può nominare un direttore tecnico, determinandone le funzioni, i compiti e gli emolumenti, sentito il parere del Collegio dei Sindaci Revisori.

Articolo 21

1. L'Amministratore Unico può conferire mandati speciali a terzi per determinati atti o serie di atti.

Articolo 22

1. All'Amministratore Unico spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del suo ufficio da conteggiarsi nelle spese di esercizio, nonché un'indennità di carica stabilita dall'Assemblea, con deliberazione preventiva valida fino ad espressa revoca, nei limiti della normativa di coordinamento della finanza pubblica e comunque entro i limiti fissati da apposito decreto emanato in base all'art 11 comma 6 dlgs 175/2016.

Articolo 23

1. La rappresentanza della Società di fronte a terzi e in giudizio è conferita all'Amministratore Unico.

Articolo 24

1. Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea, esclusi coloro che svolgono dette funzioni per i soci. Il Collegio Sindacale ha il compito di controllo contabile. La loro designazione spetta al Socio pubblico controllante ai sensi del comma 1, dell'art. 2359 del codice civile per due Sindaci effettivi ed un supplente, ed agli altri Soci pubblici per un Sindaco effettivo ed un supplente.

2. L'Assemblea determina la retribuzione da corrispondere ai Sindaci effettivi entro i limiti fissati da decreto emanato in base all'art 11 comma 6 dlgs 175/2016.

Articolo 25

1. Qualora emergano uno o più indicatori di crisi aziendale l'organo amministrativo della società adotta senza indugio i provvedimenti necessari ai fini di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause attraverso un idoneo piano di risanamento.

ESERCIZI SOCIALI - BILANCIO – UTILI

Articolo 26

1. Gli esercizi sociali hanno inizio il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio di esercizio deve essere approvato nei termini di cui al precedente art. 11.
2. Gli utili risultanti dal bilancio annuale saranno ripartiti come segue:
 - a) il 10% alla riserva legale fino al raggiungimento del quinto del capitale sociale;
 - b) il residuo dovrà essere attribuito ai Soci salva diversa determinazione dell'Assemblea.

Articolo 27

1. Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, fissandone i poteri e gli eventuali compensi.

Articolo 28

1. Per ogni e qualsiasi vertenza tra i Soci e la Società, resta convenuta la competenza del Tribunale di Livorno.

Articolo 29

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si riterranno applicabili tutte le norme di volta in volta vigenti in materia di Società a responsabilità limitata ed in particolare quelle riferite alle società strumentali di enti locali.